

DISCIPLINARE DI INCARICO

OGGETTO: INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTI PER LA SICUREZZA (ART. 89 D. LGS. 81/2008 E S.M.) PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA' E VIA XXV APRILE.

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
(Provincia di Cuneo)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, tra i signori:

1) GEOM. ENRICO CAVALLERA, domiciliato, per la carica ricoperta, in Monasterolo di Savigliano, Piazza Castello n° 6, presso la sede Municipale, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Area Tecnica - di seguito denominato "Comune o Ente" -, per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo e dichiara che il numero di codice fiscale e partita IVA dell'ente da lui rappresentato è: Codice Fiscale: 00489010041 - Partita IVA: 004890100410;

2) nato a il, con studio in, C.F., partita IVA, iscritto all'Ordine degli al n°, di seguito denominato "professionista",

preso atto che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n....del....., è stato determinato di affidare l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per l'intervento di Riqualificazione Piazza libertà e Via XXV Aprile, al..... con studio/sede in, Vian....., professionista di fiducia dell'amministrazione;
- con il medesimo atto è stato approvato lo schema di disciplinare di incarico

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Affidamento dell'incarico

L'Ente conferisce al professionista incaricato, che accetta, l'incarico per:

1. la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprese anche tutte le connesse incombenze di carattere tecnico - amministrativo, di cui al seguente art. 3,
2. il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.,
3. la direzione, liquidazione e assistenza al collaudo (o accertamento della regolare esecuzione) dei lavori,
4. il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.,

dell'intervento denominato "Riqualificazione Piazza Libertà e Via XXV Aprile.

L'intervento potrà essere attuato anche per stralci funzionali; in questo caso non è comunque prevista alcuna maggiorazione dei compensi per la progettazione, la direzione lavori ed i coordinamenti per la sicurezza, né rimborsi o indennizzi di sorta.

L'efficacia dell'incarico, per quanto concerne le funzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 è subordinata all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in seguito all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di cui trattassi. Ove detta aggiudicazione non si verifichi, l'incarico per tali mansioni non diventerà operativo, senza che, per ciò, il professionista possa trarne argomento per chiederne alcun genere di compenso, rimborso o indennizzo.

Art. 2 - Prestazioni professionali ed elaborati

Le prestazioni del professionista, per quanto riguarda l'opera oggetto della presente convenzione, saranno le seguenti:

1. Progettazione: redazione del progetto secondo i tre livelli previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dagli artt. da 17 a 43 del regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, completi di tutti gli elaborati progettuali necessari; in particolare:

A. *Progetto preliminare* (Tab. B - lett. a, b - D.M. 4/4/2001), costituito da:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale (se necessario);
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- e) planimetria generale e elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto;
- i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

B. *Progetto definitivo* (Tab. B - lett. c, d, e - D.M. 4/4/2001), costituito da:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del D.P.R. n. 207/2010;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

C. *Progetto esecutivo* (Tab. B - lett. f, g, h, i - D.M. 4/4/2001), costituito da:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- m) piano particellare di esproprio;

fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

2. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e dell'art. 39 del regolamento - D.P.R. n. 207/2010 (già compreso nell'elenco elaborati di cui al precedente punto 1, lett. C).
3. Direzione dei lavori consistente nella direzione vera e propria e nell'assistenza al collaudo o redazione del certificato di regolare esecuzione (Tab. B - lett. I - D.M. 4/4/2001) e nella liquidazione dei lavori (Tab. B - lett. II - D.M. 4/4/2001), ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.
4. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e dell'art. 151 del regolamento - D.P.R. n. 207/2010.

Art. 3 - Osservanza leggi e regolamenti - Modalità di esecuzione della prestazione

Il progetto dovrà essere redatto, sotto la direzione dell'Ente, nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti in materia all'atto dell'espletamento dell'incarico, relative ai contenuti ed ai modi di presentazione dei progetti di opere pubbliche, nonché delle norme urbanistiche riguardanti l'area interessata all'intervento, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni), dal regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e s.m..

Il professionista dovrà redigere apposita relazione di asseverazione ai sensi dell'art. 7, commi 1, lettera d), e dell'art. 2 della legge regionale n. 25 novembre 2002, n. 31 e successive modifiche.

L'importo presunto globale lordo dell'intervento è di €, sommariamente suddiviso, ai fini della determinazione preventiva degli onorari, in:

- | | |
|---|---------|
| 1. importo complessivo dei lavori in appalto: | € |
| 2. importo somme a disposizione: | € |
| totale generale | €..... |

Qualora le risultanze dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo presentassero variazioni rispetto a tali importi preventivati, il professionista dovrà darne, prima della consegna, comunicazione scritta al responsabile del procedimento. In tal caso l'Ente si riserva di approvare e autorizzare l'eventuale l'incremento di costo, previo il reperimento delle risorse finanziarie aggiuntive e l'assunzione dell'impegno di spesa.

Il professionista dovrà prestare assistenza all'Ente in tutto quanto riguarda la prestazione, discussione o perfezionamento del progetto fino alla sua definitiva esecuzione: il professionista incaricato sarà tenuto a presentare la documentazione per le Commissioni competenti, a richiedere le prescritte autorizzazioni, permessi, nulla-osta, ecc., comunque denominati da parte degli enti preposti, per l'esecuzione delle opere progettate, ovvero a presenziare alle sedute della conferenza dei servizi eventualmente indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e fare le necessarie denunce di legge agli Enti preposti.

Durante tutte le fasi della redazione del progetto, mediante riunioni periodiche, dovranno essere mantenuti i necessari rapporti con il Responsabile del procedimento dell'Ente interessato al contenuto ed alle proposte del progetto stesso.

Il progettista, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, dovrà produrre apposita dichiarazione circa l'accertamento della conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.

La Direzione dei lavori, la contabilità, la liquidazione degli stessi, la redazione del certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale dovranno essere svolte a norma degli artt. da 130 a 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..

Per tali incombenze, ci si dovrà attenere alle disposizioni, per quanto valide, di cui al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il Direttore dei lavori assumerà la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dalle norme regolamentari vigenti.

In generale, al Direttore dei lavori spetteranno:

- la direzione e la supervisione delle opere, con sopralluoghi periodici, nel numero necessario;
- la tenuta dei documenti inerenti la Direzione lavori;
- la sorveglianza della fedele rispondenza dei lavori agli elaborati di progetto, alle norme e prescrizioni dell'opera, salva sempre, naturalmente, la responsabilità dell'impresa;
- l'assistenza alle operazioni di collaudo, oppure, nei casi previsti dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., la redazione del certificato di regolare esecuzione;
- la contabilità dei lavori;
- la liquidazione dei conti parziali e finali.

Art. 4 - Tempo assegnato per lo svolgimento dell'incarico

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere così completate:

- **20 giorni**, naturali e consecutivi, per la consegna del progetto preliminare, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuto affidamento dell'incarico;
- **20 giorni**, naturali e consecutivi, al netto dei tempi di esame da parte dell'Ente; per la consegna del progetto definitivo, decorrenti dalla data della comunicazione dell'avvenuta accettazione del progetto preliminare da parte dell'Ente.
- **20 giorni**, naturali e consecutivi, al netto dei tempi di esame da parte dell'Ente; per la consegna del progetto esecutivo, compreso il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo (redatti ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/2008 e s. m.), decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo.

Qualora venga prevista la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, la consegna del progetto definitivo-esecutivo dovrà essere effettuata entro **40** giorni, decorrenti dalla data di approvazione del progetto preliminare.

Nel caso in cui si proceda per stralci funzionali, i tempi sopra definiti decorreranno dalla data di comunicazione di avvio di ciascun stralcio.

Per quanto riguarda la redazione dei documenti di spettanza della direzione lavori, quali, ad esempio, consegna, sospensione, ripresa, stato d'avanzamento, certificato di ultimazione, conto finale, certificato di regolare esecuzione - dei lavori, questi dovranno essere redatti, compilati o rilasciati entro i termini stabiliti nel capitolato speciale d'appalto e, comunque, nei termini previsti dal capitolato generale e nel regolamento generale vigenti alla data della prestazione.

Art. 5 - Copie degli elaborati

Gli elaborati dovranno essere consegnati in n° 4 copie di cui tre su supporto cartaceo ed una su supporto magnetico (in formato *dwg* per i disegni e in formato *doc* o *xls* per gli elaborati descrittivi) oltre a quelle necessarie per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse alle prestazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 6 - Penalità

Ai sensi dell'art. 257 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ove la presentazione della documentazione e degli elaborati progettuali venga ritardata oltre i termini stabiliti nel precedente articolo e salve eventuali proroghe richieste e che potranno essere concesse per giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penalità pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente pari al 10%. Nel caso che il ritardo superi i 60 giorni, il Comune ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'inadempiente, senza che la stessa possa pretendere compensi o indennità di sorta, sia per onorari che per rimborso spese salvo ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni.

Art. 7 - Modifiche al progetto

Fino al momento della definitiva approvazione del progetto esecutivo, il professionista incaricato è tenuto ad introdurre nel progetto stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano richieste dall'Ente.

Art. 8 - Proprietà del progetto e diritti d'autore

Il progetto predisposto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Ente, il quale potrà darvi esecuzione o meno, come pure potrà introdurre, nel modo e coi mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il professionista incaricato possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente, nella parte artistica - architettonica o nei criteri informativi generali.

Art. 9 - Corrispettivo dell'incarico e condizioni di pagamento

Gli onorari per le prestazioni di cui all'art. 2 sono così stabiliti:

- 1. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva:** per lo studio e la compilazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo l'onorario viene fissato in €.....

2. coordinamento per la progettazione: per le incombenze relative alla funzione di coordinatore per la progettazione (art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.) l'onorario viene fissato in €.....
3. direzione, assistenza al collaudo e liquidazione dei lavori: per tali incombenze l'onorario viene fissato in €.....;
4. coordinamento per l'esecuzione dei lavori: per le incombenze relative alla funzione di coordinatore per l'esecuzione (art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.) l'onorario viene fissato in €.....

L'importo dei lavori da porre a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza contrattuali, è quantificato in euro

Il totale (arrotondato) degli onorari e delle spese conglobate è determinato in euro

All'importo dei compensi e spese di cui sopra si dovranno aggiungere:

- a) il contributo integrativo, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 6/1981, nella misura del 4% (o altra percentuale vigente all'atto del pagamento), se dovuto;
- b) l'IVA al 21% (o altra percentuale vigente alla data di emissione delle fatture).

Il pagamento del corrispettivo relativo ai precedenti punti 1 e 2 avverrà secondo le seguenti modalità:

- 20% entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto preliminare,
- 30% entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo,
- 50% entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Qualora venga prevista la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, il pagamento del corrispettivo relativo a tale fase unica, pari all'80%, avverrà entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo-esecutivo.

Il pagamento del corrispettivo relativo ai precedenti punti 3 e 4 avverrà su stati di avanzamento, in misura proporzionale all'entità dei lavori eseguiti e liquidati. I singoli pagamenti verranno disposti entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del professionista, delle relative note (contemporaneamente alla presentazione degli stati di avanzamento lavori). Il saldo sarà, comunque, disposto entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo delle opere.

ART. 10 - Polizza assicurativa del progettista

Ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 269 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il comune deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di Euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di Euro, I.V.A. esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500.000 Euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di Euro, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Ai sensi dell'art. 269 del regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od

omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico dell'Ente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dall'Ente qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed al regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista incaricato. Qualora invece la nuova progettazione sia affidata al progettista incaricato, questi ha l'inderogabile obbligo di nuovamente progettare i lavori senza costi e oneri per il Comune.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 269 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, il progettista, ha provveduto a presentare, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, in data, della validità di, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati (allegato B). La polizza da presentare contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. Il progettista si impegna sin d'ora a presentare all'Ente una nuova dichiarazione, alla scadenza del termine di validità della presente, qualora l'approvazione del progetto esecutivo avvenga posteriormente alla scadenza di sei mesi ivi prevista.

Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma precedente, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 242, comma 7, del codice. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione appaltante dà comunicazione all'ISVAP.

ART. 11 - Revoca

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico in oggetto, senza che il professionista possa alcunché pretendere, tranne il pagamento degli onorari e delle spese sostenute, in misura proporzionale al compenso indicato all'art. 9.

Art. 12 - **Controversie**

Eventuali divergenze che potessero insorgere tra i contraenti, circa l'interpretazione ed applicazione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite alla competente autorità giudiziaria.

Art. 13 - **Effetti della convenzione**

La presente convenzione è impegnativa per il professionista incaricato dopo la sua sottoscrizione, mentre per l'Ente lo diverrà solo dopo l'intervenuta esecutività di legge del provvedimento di incarico.

Art. 14 - **Spese**

Faranno carico al professionista incaricato, in caso d'uso, tutte le spese conseguenti la scritturazione e stipula della presente convenzione.

Art. 15 - **Elezione domicilio**

Per l'esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il professionista incaricato elegge domicilio legale in _____.

Art. 16 - **Varie**

Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione il codice approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed il regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.

oo

Letto, approvato e sottoscritto.

Monasterolo di Savigliano, lì.....

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
GEOM. ENRICO CAVALLERA